

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.13

del 15.01.2004

O G G E T T O

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Ricorso in appello della Coop.Sociale "La Sponda" a.r.l. c/ Comune di Molfetta e nei confronti della Coop.Sociale GEA a.r.l., per l'annullamento e la riforma della sentenza n.2695/2003 resa dalla II^ Sez. del TAR PUGLIA – BARI – sul ricorso n.691/2002 RG.

L'anno duemilaquattro, il giorno quindici del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente Dott.Vincenzo de Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 20.1.2004
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Giunta Comunale, con delibera n.237 del 23.05.2002, affidava il patrocinio all'Avv. Nicolò Mastropasqua per la rappresentanza nel giudizio amministrativo n.691/2002 R.G., instaurato – a cura degli Avv.ti Giovanni Abbattista e Mariano Caputi - dinanzi alla I Sez. del TAR Puglia Bari – dalla Cooperativa Sociale “La Sponda” a.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Adriano Puce, in proprio e quale mandataria dell'A.T.I. in cui infra la Cooperativa “Project” a r.l., in persona del suo rappresentante pro tempore Sig. Michele Pansini e la Cooperativa “C.I.S.E. Centro Iniziative Sociali Educative” a r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Giordano Rodolfi;
- Il ricorso de quo, instaurato contro il Comune di Molfetta, e nei confronti della Cooperativa Sociale GEA a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Giuseppe Maiorano, era inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione n.80 del 27.03.2002 del dirigente del Settore Socialità e Servizi Educativi del Comune di Molfetta, con la quale venivano approvati i verbali della Commissione giudicatrice della licitazione privata per l'affidamento dei servizi integrati socio-assistenziali per anziani (centro assistenza domiciliare e centro aperto polivalente) da realizzare presso il Centro Aperto Polivalente del Comune di Molfetta e veniva aggiudicata la gara in via definitiva alla Cooperativa Sociale “GEA”;
- La richiesta misura cautelare veniva respinta dalla I Sez. del TAR con ordinanza n.470 del 12.06.2002, ordinanza appellata dalla odierna ricorrente (ric. n.5340/02, che vedeva il Comune costituito con patrocinio dell'Avv. Mauro la Forgia abilitato per le Magistrature Superiori – delib. G.C. n.342/8.0702) dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il quale, a sua volta, con propria decisione (ordinanza n.2891 del 09.07.2002), respingeva l'Appello;
- Il TAR Puglia, esprimendo nel merito del giudizio, con sentenza n.2695/2003, resa in data 5.3.2003/2.7.2003, ha respinto il ricorso principale iscritto al n.691/02 R.G.; per l'annullamento e la riforma della detta sentenza la Cooperativa Sociale “La Sponda” a r.l., come legalmente rappresentata e quale mandataria dell'ATI, ha proposto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, notificando al Comune di Molfetta il relativo atto in data 17.12.2003 con prot. n.140;
- Ritenuto, al fine di non vanificare il risultato precedentemente ottenuto, evidenziandosi la pretesa destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, necessario resistere anche nel ricorso in appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale dalla Coop. Soc. “La Sponda” a.r.l., come legalmente rappresentata, e quale mandataria dell'ATI, per l'annullamento della sentenza n.2695/2003, resa dalla I Sez. del TAR Puglia – Bari sul ricorso n.691/2002 R.G., al fine di vedere convalidate le ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Mauro la Forgia da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma A.A.L.L. la predisposizione del provvedimento di impegno e

liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;

- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Mauro la Forgia, con studio in Molfetta, alla Via Ricasoli n.2/H, per la rappresentanza nel giudizio instaurato con ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale dalla Cooperativa Sociale "La Sponda" a.r.l., come legalmente rappresentata, e quale mandataria dell'ATI, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.